

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

“IL CENACOLO”

TITOLO I°: DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1) E' costituita una associazione culturale denominata “Il Cenacolo”- amanti dell’arte e di manifestazioni artistiche figurative, letterarie, musicali.

Detta associazione ha regolato il proprio funzionamento con il presente statuto.

Art. 2) L’associazione ha sede presso “**Caffè Torre Guelfa**” P.za della Cisterna n° 21 in San Gimignano (SI).

Il trasferimento della sede, anche se fuori dell’ambito dello stesso comune, non comporterà la modifica del presente statuto, potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo che provvederà alla verbalizzazione.

Art. 3) L’associazione ha lo scopo di attuare la diffusione della cultura e dell’arte. Per realizzare tale scopo l’associazione:

- a) promuove mostre e convegni in Italia e all’estero;
- b) organizza da sola o in collaborazione manifestazioni culturali di ogni genere, anche con la partecipazione di non soci, in Italia ed all’estero;
- c) promuove ed organizza anche in collaborazione seminari, scuole, conferenze, stages, premi, concorsi ed altre iniziative consimili in Italia ed all’estero;
- d) aderisce ad organismi interassociativi a carattere artistico, professionale, organizzativo, nel campo della cultura e dello spettacolo, italiani e stranieri;
- e) svolge e/o partecipa a qualsiasi altra attività, in proprio o in collaborazione, in modo diretto o indiretto, che concorra o possa concorrere alla attuazione dei fini sociali.

Art. 4) L’associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

Art. 5) La durata dell’associazione è illimitata.

TITOLO II°: SOCI

Art. 6) Possono appartenere all’associazione tutti coloro (persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, persone giuridiche, enti italiani e stranieri) che aderiscono al presente statuto e si impegnano di pagare la quota associativa loro spettante.

Art. 7) L’associazione è composta da:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci temporanei;
- d) soci sostenitori;
- e) soci onorari.

Art. 8) Sono soci fondatori tutti coloro che partecipano all’atto costitutivo dell’associazione e verseranno la quota associativa determinata nella stessa assemblea, assumendo gli impegni previsti dallo statuto. I soci fondatori hanno diritto di

voto nell'assemblea generale dei soci.

Art. 9) Sono soci ordinari coloro che il Consiglio Direttivo ammette con propria deliberazione unanime a collaborare all'associazione. Per essere ammesso all'associazione l'interessato deve compilare la domanda di adesione, se ammesso versare la quota associativa determinata dall'assemblea dei soci ed assumere gli impegni previsti dallo statuto. I soci ordinari hanno diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

Art. 10) Sono soci temporanei coloro che il Consiglio Direttivo invita mediante propria deliberazione unanime a collaborare, limitatamente nel tempo, nell'associazione. I soci temporanei non hanno diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

Art. 11) Sono soci sostenitori coloro che versano una quota di qualsiasi entità a libero giudizio. I soci sostenitori non hanno diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

Art. 12) Sono soci onorari coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione unanime tra le persone che abbiano dato un notevole contributo allo sviluppo dell'associazione o alla diffusione dell'arte e della cultura in genere. I soci onorari non hanno diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

Art. 13) Tutti i soci hanno l'obbligo di acquistare la tessera sociale, di prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi dell'associazione, limitatamente alle loro possibilità; hanno il diritto di essere invitati a tutte le manifestazioni promosse dall'associazione.

Art. 14) I soci ai quali vengono richieste dall'associazione una o più prestazioni a carattere artistico o professionale possono essere compensati.

Art. 15) Nessun socio, al di fuori del Consiglio Direttivo, ha l'autorità di trattare affari e di rappresentare l'associazione con chiunque, tranne che per particolare mandato del Presidente.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un associato per i motivi previsti dalla legge e quando si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal presente statuto.

Art. 17) La qualità di associato non è trasmissibile; l'associato può sempre recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta di recesso inviata al Presidente. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità. E' considerato moroso, e quindi decaduto dalla qualità di socio, l'associato in ritardo di un mese nel pagamento della quota associativa. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'indegnità verrà sancita dall'assemblea. E' considerato indegno il socio che sia incorso in condanne penali o abbia recato danno all'associazione.

Art. 18) Tutte le cariche ricoperte dai soci sono gratuite.

TITOLO III°: PATRIMONIO E PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 19) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai versamenti degli associati;
- b) da elargizioni, lasciti e obbligazioni a titolo patrimoniale devoluti dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altra attività destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;

Art. 20) L'associazione provvede al raggiungimento dei suoi fini:

- a) con le quote associative;
- b) con le rendite del patrimonio;
- c) con i proventi delle manifestazioni promosse dall'associazione;
- d) con contributi e sovvenzioni governative, di enti e di privati, con elargizioni, lasciti ed obbligazioni non destinati ad incremento patrimoniale;
- e) con eventuali pubblicazioni, incisioni, fotografie ed audiovisivi.

Art. 21) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo

Art. 22) Il patrimonio appartiene all'associazione e non ai soci che hanno su di esso un diritto unico di comunione.

TITOLO IV°: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23) Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Consiglio dei Proviviri.

Art. 24) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione del Consiglio Direttivo per discutere circa l'attività dell'associazione. Essa è convocata dal Presidente il quale ne fissa la data dandone comunicazione scritta recapitata ai soci. Fra la convocazione dell'assemblea ed il giorno della riunione debbono intercorrere almeno cinque (5) giorni. In caso di urgenza i soci possono essere avvisati tempestivamente dell'adunanza purché diano tutti il loro assenso.

Art. 25) L'assemblea è valida in prima convocazione solo se intervengono la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nello stesso giorno della prima, è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 26) All'assemblea partecipano tutti i soci fondatori e ordinari con diritto di voto. Il Collegio dei revisori dei Conti e il Consiglio dei Proviviri. Ogni socio con

diritto al voto può delegare per iscritto un altro socio; non è ammessa più di una delega per ogni associato.

Art. 27) Le riunioni dell'assemblea dovranno essere verbalizzate ed il relativo verbale sarà firmato dal Presidente e dal Tesoriere; esso è valido a tutti gli effetti.

Art. 28) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed in nome di questa sottoscrive ad ogni effetto con la firma congiunta del Tesoriere tutti gli atti finanziari. Congiuntamente, il Presidente ed il Tesoriere, hanno la facoltà di aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali intestati all'associazione, di riscuotere crediti e di accedere a fidi in nome di questa, compiere ogni altro atto necessario all'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima. Gli atti di amministrazione straordinaria debbono essere autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo o, se adottati d'urgenza, ratificati entro dieci (10) giorni. In ogni caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente può conferire incarico ai singoli soci per lo svolgimento di mansioni di sua competenza, delle quali comunque rimane responsabile. Il Presidente sceglie fra i consiglieri un segretario di sua fiducia.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da tre consiglieri (totale sei membri), dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Art. 30) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea Generale dei soci;
- b) sorvegliare che le decisioni dell'Assemblea siano sempre in osservanza delle norme statutarie;
- c) ammettere soci ordinari, temporanei, ed onorari. Nessuna ammissione sarà possibile se non dietro accettazione unanime;
- d) predisporre atti e contratti di sua competenza per le attuazioni degli scopi sociali;
- e) predisporre i bilanci e le relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- f) nominare commissioni speciali, anche con la partecipazione di estranei all'Associazione.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, inviata a mezzo posta almeno cinque (5) giorni prima. Può riunirsi anche su richiesta di almeno tre (3) membri. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 32) Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da due (2) membri nominati dall'assemblea, i membri possono essere scelti anche tra i non soci. Il collegio dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Art. 33) il consiglio dei Probiviri è composto da due (2) membri, anche non soci, eletti dall'assemblea. Il consiglio dei Probiviri giudica inappellabilmente e senza

formalità di procedura le controversie insorte tra i soci, tra i soci e l'associazione ed organi dirigenti della stessa. I Proviviri durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Art. 34) In caso di rinuncia del Presidente, o di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo alla carica prima dello scadere del mandato, verranno interpellati per ricoprire le cariche che si renderanno vaganti i soci che avranno dimostrato maggiore attività.

TITOLO V°: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 35) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'assemblea all'unanimità. Nell'ipotesi di scioglimento l'assemblea dovrà nominare il liquidatore o i liquidatori. La devoluzione del patrimonio sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

TITOLO VI°: MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 36) Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea in seduta straordinaria con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO VII°: RINVIO

Art. 37) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni delle leggi in materia.

FIRMATO DAI SOTTOELENCATI SOCI FONDATORI:

- 1) Andreuccetti Alessandro
- 2) Dominici Nora
- 3) Mennucci Pier Ferruccio
- 4) Nacci Duccio
- 5) Salvestrini Marcello
- 6) Silvani Silvano
- 7)

Il presente statuto è redatto in cinque (5) pagine.

San Gimignano, li 18 novembre 2008

**Registrato in data 21 novembre 2008 – n° 3712 serie 3
c.f. 91017700526**